

SETTORE STUDI
QUESITI E MATERIALI
Pubblicistici



22.03.23

Quesito Pubblicitico n. 171-2022/P. Pubblicazione di testamento olografo redatto in lingua straniera

Risposta del 1° marzo 2022

Si chiede di sapere come procedere per la pubblicazione di un testamento olografo redatto in lingua straniera non conosciuta dal notaio.

La pubblicazione di un testamento redatto in lingua straniera non è espressamente contemplata dall'art. 620 c.c. che disciplina la pubblicazione del testamento olografo, ragion per cui sono sorte delle difficoltà in ordine alle modalità attuative delle prescrizioni in detta norma contenute e, in particolare, in relazione alla prescritta riproduzione del contenuto del testamento nel verbale di pubblicazione e alla necessaria allegazione della scheda testamentaria.

Diverse sono le opinioni sul punto [1].

Parte della dottrina sostiene che, quando l'art. 620 c.c. [2] prevede che il notaio nel redigere il verbale di pubblicazione del testamento olografo ne debba altresì riprodurre il contenuto, nel caso di testamento olografo scritto in lingua straniera, tale riproduzione «dovrà avvenire non tramite riproduzione del testo originale, ma mediante trascrizione della traduzione dello stesso in lingua italiana, sul rilievo che il legislatore abbia voluto tutelare l'esigenza di assicurare un'immediata intelligibilità degli atti destinati a produrre effetti di rilievo» [3].

Condivisibile sembra essere questa tesi, per la quale, in altri termini, il notaio, proprio in osservanza del disposto dell'art. 620 c.c., è tenuto «a riprodurre "il contenuto", delle disposizioni testamentarie, quale è reso palese dalla traduzione in italiano, e non anche la forma idiomatica dal disponente adoperata nel redigere la scheda, essendo evidente che la finalità del legislatore non è diretta alla fisica riproduzione della scheda bensì al contenuto dispositivo di questa, la cui rispondenza al testo originario è assicurata dall'opera del traduttore, sia questo lo stesso notaio, ovvero altra persona legittimamente qualificatavi» [4].

Si è anche affermato che quando i richiedenti la pubblicazione conoscono la lingua italiana, non si pone una questione di applicazione degli articoli 54 e 55 l. not.; il verbale dovrà essere «redatto in italiano e contenere la (sola) traduzione del testamento, in un testo conforme - ove non sia eseguita direttamente dal notaio che conosce la lingua del testamento - a quello asseverato in allegato, unitamente all'originale in lingua straniera, al verbale medesimo». E, stante la redazione in italiano del verbale di pubblicazione, non occorrerebbe la conoscenza della lingua straniera da parte dei testimoni [5].

Di diverso avviso è altra parte della dottrina la quale, in considerazione del fatto che la mancata o infedele riproduzione della scheda olografa comporta la nullità del verbale di pubblicazione, sostiene che per rispettare pienamente il dettato dell'art. 620, comma 3, c.c., «è necessario che nel verbale venga riprodotto il contenuto letterale della scheda olografa, vale a dire il testo in lingua straniera, così come scritto dal testatore (...). Si configura quindi una fattispecie tutta particolare di atto notarile che deve essere scritto parzialmente in lingua straniera». Di conseguenza, «il notaio che conosce la lingua straniera può, ricorrendo all'assistenza di due testimoni che conoscano anch'essi la lingua (comma 2 dell'art. 54), riprodurre egli stesso il testo della scheda olografa (e, (...) al testo in lingua straniera, seguirà la traduzione fatta dallo stesso notaio). Se, invece, non conosce la lingua straniera, il notaio dovrà richiedere l'ausilio di un traduttore ufficiale anche per la riproduzione a verbale della scheda olografa; sarà sufficiente in tal caso che uno solo dei testimoni conosca la lingua straniera (comma 3 dell'art. 55). (...). Riassumendo, il traduttore ufficiale, scelto dal richiedente la pubblicazione, deve curare (oltre alla stesura della traduzione) la scrittura nella lingua straniera della parte di verbale che riproduce il contenuto della scheda» [6].

Si è inoltre osservato che la traduzione dell'interprete, che costituirà autonomo allegato del verbale di pubblicazione, oltre ad essere asseverata, deve essere effettuata al momento della pubblicazione e nello studio del notaio in quanto per effetto degli artt. 66 l. 89/1913 e 82 r.d. 1326/1914 «la pubblicazione del testamento olografo deve essere fatta nell'ufficio del depositario, che non può consegnare a terzi l'olografo non ancora pubblicato nemmeno a fini strumentali quale la traduzione» [7].

Nello stesso senso, altra dottrina ritiene che «nel verbale debba essere fedelmente trascritto il testo in lingua straniera. E poiché indipendentemente dalla allegazione della scheda, il contenuto di essa, per essere trascritto nel verbale, viene a costituire parte dello stesso, si renderebbero applicabili ma solo per analogia, le norme degli artt. 54 e 55 L.N., le quali prescrivono di porre di fronte o in calce all'originale la traduzione in lingua italiana» [8].

Per quanto riguarda infine la lettura dell'atto, come riportato in una precedente nota a quesito di questo Ufficio Studi, «Secondo taluna dottrina [9] l'osservanza "del disposto dell'art. 51 n. 8 (lettura dell'atto e degli allegati al richiedente) non richiede certamente che il notaio (...) dia lettura anche di testi dei quali gli sia personalmente incomprensibile il significato od anche la sola corretta fonetica, ma soltanto del testo italiano. Come, del resto, è per tutti gli altri atti nei quali si sia avuto l'intervento dell'interprete". Tuttavia, questa opinione non è condivisa da chi invece ritiene che "qualora la lettura del testo in lingua straniera non sia al notaio possibile: se le parti sanno leggere e scrivere possono (ai sensi dello stesso n. 8 dell'art. 51 L.N.) espressamente rinunciare alla lettura dell'allegato; se i richiedenti sono analfabeta, il verbale e relativa trascrizione del testamento devono essere scritti dal notaio, che, in tal modo, può commettere la lettura a persona di sua fiducia in grado di leggere il testo in lingua straniera [10]". Di analogo avviso, parrebbe anche la dottrina più moderna [11], secondo la quale "il traduttore ufficiale, scelto dal richiedente la pubblicazione, deve curare (oltre alla stesura della traduzione) la scrittura nella lingua straniera della parte di verbale che riproduce il contenuto della scheda; deve inoltre darne lettura (solo di questa stessa parte del verbale) al richiedente, alla presenza e dei testimoni e del notaio. Di tutto ciò il notaio farà apposita menzione nella chiosa dell'atto"» [12].

Da quanto sin qui brevemente riportato emerge come siano diversi gli aspetti ancora non chiari legati alla procedura di pubblicazione del testamento olografo redatto in lingua straniera. Invero, sulla questione non è mancata l'attenzione e la trattazione da parte della dottrina nonché di questo Ufficio studi, e tuttavia non risulta ad oggi un'univoca posizione. Si è ritenuto pertanto di riportare talune delle opinioni espresse al riguardo, dalle quali è possibile trarne indicazioni operative, rimettendole all'apprezzamento del notaio, al quale solo spetta ogni decisione in ordine all'atto da ricevere [13].

Federica Tresca

[1] Per una rassegna, M. Sesta (a cura di), *Codice delle successioni e donazioni*, Milano, 2011, 1265.

[2] Art. 620 c.c. Pubblicazione del testamento olografo

«Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.

Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.

Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.

Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.

Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale».

[3] V. Del Maschio, *Pubblicazione di testamento olografo scritto in lingua straniera*, in *Glossario notarile*, L. Mambelli e J. Balottin (a cura di), Milano, 2013, 310; si v. anche M. Di Fabio, *Manuale del notariato*, Milano, 2007, 187 ss.

[4] P. Giuliani, *Sulle formalità di pubblicazione di olografo redatto in lingua straniera*, in *Riv. not.*, 1963, 965.

[5] Così in nota a quesito n. 139-2016/A, estt. D. Boggiali e A. Ruotolo, nella quale si conclude sostenendo che «la soluzione prevalente è quella per cui il verbale deve esser redatto in lingua italiana e contenere la (sola) traduzione del testamento, in un testo conforme a quello asseverato (per traduzione fatta dal perito o dallo stesso notaio che conosca la lingua) che è allegato al verbale medesimo, insieme all'originale in lingua straniera»; v. anche P. Boero, *sub art. 55*, in Boero – Jeva, *La legge notarile*, Milano, 2014, 394, ivi citato.

[6] G. Di Girolamo, *Deposito e pubblicazione di testamento olografo in lingua straniera*, in *Vita not.*, 2002, 1107 s.; l'A sostiene anche che «se il notaio non conosce la lingua in cui è scritto il testamento, deve richiedere l'intervento di un traduttore ufficiale che provveda a tradurre il testamento. La traduzione, che costituirà autonomo allegato del verbale di pubblicazione, deve essere asseverata. L'atto di asseverazione, che il notaio è competente a ricevere a norma dell'art. 1

n. 4 r.d.l. n. 1666/37, può essere steso sia di seguito alla traduzione (...) o più semplicemente riportato all'interno del verbale di pubblicazione (con l'avvertenza ovvia di far comparire formalmente il traduttore nel verbale). Se invece il notaio conosce la lingua straniera, può egli stesso, facendo menzione di questa conoscenza, tradurre il testamento. In assenza di precisazioni normative sulle modalità di stesura, si ritiene che possa costituire, anche in questo caso, autonomo allegato del verbale di pubblicazione, ma è preferibile, per la maggiore tutela formale, che venga riportata all'interno del verbale di seguito alla riproduzione della scheda testamentaria

[7] G. Di Girolamo, *op. cit.*, 1107; M. Sesta. *op. loc. cit.*

[8] C. Navarra, *La pubblicazione dei testamenti*, Milano, 1979, 35.

[9] P. Giuliani, *op. cit.*, 965.

[10] C. Navarra, *op. cit.*, 34, nota 12.

[11] G. Di Girolamo, *op. cit.*, 1108.

[12] Nota a quesito 317-2015/C, estt. S. Metallo e A. Musto.

[13] Così, anche nota a quesito 317-2015/C, cit.

Federica Tresca

note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di
Alessandra Mascellaro

Responsabile
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,
Chiara Cinti, Mauro Leo,
Annarita Lomonaco

Contatti

cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel
S.p.A.

WWW.NOTARIATO.IT